

## Urbanistica

# Nuova comunicazione tardiva: serve la remissione in bonis

di *Alessandro Borgoglio*

06 Novembre 2023

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

**NT+** Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

**La domanda del lettore:** Il 30 marzo 2023 è stata inviata una comunicazione di cessione del credito, relativa alle spese per una facciata condominiale sostenute nel 2022, indicando in modo errato i dati del cessionario. Il successivo 21 aprile 2023 ho provveduto a inviare nuovamente la comunicazione corretta, a seguito di annullamento della precedente. Devo pagare i 250 euro previsti dalla circolare [33/E/2022](#) per sanare l'errore?

**La risposta dell'esperto:** La risposta è positiva. Per quel che riguarda la comunicazione delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022, l'articolo 3, comma 10-*octies*, del Dl 198/2022 ha prorogato il termine ordinario del 16 marzo, stabilendo che, appunto, per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito - relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici - doveva essere trasmessa all'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

◀ Stampa

La nuova comunicazione inviata il 21 aprile 2023 (a seguito di annullamento della precedente, perché affetta da errore sostanziale) è successiva a tale termine di scadenza e, pertanto, dev'essere applicata la remissione in bonis ex Dl 16/2012, come disciplinata dalla circolare [33/E/2022](#), per sanare la violazione dell'omessa trasmissione della comunicazione entro il termine previsto (non rileva quella originaria entro il termine, perché è stata annullata).

Quindi, il lettore è tenuto a versare, entro il 30 novembre 2023, un importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997, corrispondente a 250 euro, tramite modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo 8114 e indicando l'anno in cui è stata sostenuta la spesa (2022), ma senza valorizzare il campo "elementi identificativi" (risoluzione 58/E/2022) e senza possibilità di compensare l'importo della sanzione con crediti eventualmente disponibili, né di avvalersi del ravvedimento operoso ex articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

Il Sole  
**24 ORE**